

REGOLAMENTO

CALL FOR INNOVATION

BELEAF: BE THE FUTURE

EDIZIONE 2025

1. Introduzione

- 1.1. Il presente Regolamento ha per oggetto la Call For Innovation “BeLeaf: Be The Future” (di seguito “**Iniziativa**”), organizzata da Philip Morris Italia (di seguito anche “**Organizzatore**”) con il supporto di Almacube Srl, con l’obiettivo, in vista di successive collaborazioni, di selezionare le migliori aziende (di seguito “**Destinatari**”) che operano nei settori dell’AgriTech con soluzioni innovative o che non operano ancora in questo settore ma hanno sviluppato tecnologie applicabili ad esso o alle challenge oggetto dell’iniziativa.
- 1.2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono “Candidati” tutte le società formalmente costituite al momento della presentazione della domanda di partecipazione (di seguito “**Application**”) che forniscono servizi e/o prodotti e/o tecnologie comunque denominate riconducibili al settore di cui all’art. 1.1, rappresentate nel corso dell’Iniziativa da uno o più delegati.
- 1.3. I Candidati saranno valutati attraverso un processo comparativo e competitivo, i cui destinatari, fasi, termini e condizioni sono descritte nel presente Regolamento.
- 1.4. La partecipazione all’Iniziativa è gratuita ed equity-free. Ai destinatari che verranno selezionati per partecipare al programma di co-design (rispettivamente, “**Fase 2**”, “**Partecipanti alla Fase 2**”) sarà richiesto di sostenere i costi di viaggio e alloggio per le attività residenziali in Italia. Almacube riconoscerà ai Partecipanti alla Fase 2 una somma di 5.000,00€ per la partecipazione al programma.
- 1.5. L’Iniziativa non costituisce una manifestazione a premio, di cui al D.P.R. n. 43/2001, in quanto rientra espressamente nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) della medesima fonte normativa (“*Non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività*”).
- 1.6. L’Organizzatore si riserva di modificare date, scadenze, tempistiche, sedi, modalità di erogazione e ogni altro aspetto logistico e organizzativo dell’Iniziativa, dandone opportuna anticipata evidenza ai partecipanti, senza necessità di variare il presente Regolamento che

mantiene vigenza. La versione aggiornata del calendario delle attività è disponibile sul sito web : <https://beleafbethefuture.com/>

2. Destinatari

2.1. La partecipazione all’Iniziativa è rivolta ai seguenti soggetti:

- 2.1.1. Persone giuridiche di specchiata reputazione: in qualunque forma societaria, ivi incluse start-up innovative (ex Decreto Crescita-Bis convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche), con sede legale e operativa in Italia o all’estero, e il cui capitale sociale sia detenuto da una o più persone giuridiche o persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni.

3. Domanda di partecipazione (“Application”)

- 3.1. A pena di inammissibilità, i soggetti interessati a partecipare all’Iniziativa devono presentare la domanda di partecipazione (“**Application**”) unicamente online tramite la procedura informatica accessibile dal sito web <https://beleafbethefuture.com/> (cliccando sul bottone “Partecipa”) e seguendo le istruzioni ivi contenute (compilazione di un Application form e allegati).
- 3.2. Il contenuto dell’Application compilata costituisce il “**Progetto**”. Costituisce altresì il Progetto ogni sua successiva modificazione, miglioramento, evoluzione ed elaborazione che avvenga nel corso dell’Iniziativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 7 in tema di proprietà intellettuale.
- 3.3. All’interno della Iniziativa, ciascun Candidato può presentare una sola Application, relativa a un solo Progetto.
- 3.4. Saranno ritenute valide le Application contenenti tutta la documentazione indicata come obbligatoria all’interno della suddetta procedura informatica online.
- 3.5. Eventuali ritiri dall’Iniziativa e/o variazioni della disponibilità dei partecipanti a prendere parte alle attività dell’Iniziativa dovranno essere comunicati tempestivamente all’Organizzatore tramite mail a : marketing@almacube.com
- 3.6. I Progetti devono essere basati su tecnologie, processi, prodotti o servizi che abbiano raggiunto un livello di maturità del TRL – Technology Readiness Level – tra il livello 5 (Working demo) e il livello 9 (Commercialized product).
- 3.7. In linea con la natura competitiva dell’Iniziativa, le Application presentate da ciascun Candidato saranno valutate da delegati indicati dall’Organizzatore (di seguito “**Valutatori**”), che effettueranno le verifiche dei requisiti, dell’idoneità e della qualità dei Progetti presentati.

4. Modalità di svolgimento dell’Iniziativa

- 4.1. L’Iniziativa si articola nelle due fasi descritte brevemente nel seguito, il cui calendario, che potrebbe essere soggetto a variazioni durante il corso dell’iniziativa, è disponibile sul sito web <https://beleafbethefuture.com/>

4.1.1. *Fase 1: “Application & Selection”.*

Dal 15 gennaio 2025 è possibile inviare l’Application per candidarsi all’Iniziativa, con termine ultimo per la presentazione della domanda fissato nel giorno 19 febbraio 2025 ore 23.59 CET, salvo modifiche come indicato all’art 1.6. Scaduto il termine di presentazione delle Application, l’Organizzatore avvalendosi del lavoro dei Valutatori, seleziona tra tutte le Application ricevute un massimo di nr. 15 (*quindici*) Progetti di maggior pregio secondo quanto indicato all’art. 4.2. I Progetti così selezionati vengono definiti “**Finalisti di Fase 1**”.

Dal 17 marzo 2025 al 19 marzo 2025 si svolge la presentazione dei pitch dei Finalisti di Fase 1 davanti a una giuria composta da delegati nominati dall’Organizzatore.

A conclusione, la giuria seleziona tra i Finalisti di Fase 1 un massimo di nr. 3 (*tre*) progetti di maggior pregio, secondo quanto indicato all’art. 4.2, e le ammette alla Fase 2. I Progetti così selezionati sono definiti nel seguito “**Partecipanti alla Fase 2**”.

4.1.2. *Fase 2: “Programma di Co-Design con Philip Morris Italia”.*

Dal 25 marzo 2025 al 18 aprile 2025 i Partecipanti alla Fase 2 partecipano a una serie di attività da remoto e in presenza in Italia, affiancate da Almacube e da Philip Morris Italia, anche alla luce delle informazioni condivise dall’Organizzatore e previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza come previsto dal successivo art. 7. Al termine della presente fase, l’Organizzatore valuta le soluzioni emerse e, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di proporre contratti di collaborazione per una fase di Proof of Concept a uno o più dei Partecipanti alla Fase 2.

4.1.3. La fase di Proof of Concept (PoC), qualora le esigenze produttive od operative dell’azienda richiedano tempistiche non compatibili con la conclusione delle attività di Co-Design, potrà essere posticipata. Il rinvio sarà subordinato alla sottoscrizione di un impegno contrattuale, a tutela di entrambe le parti, che avverrà al termine del programma e successivamente alla valutazione positiva della proposta economica. La PoC sarà realizzata nel momento più adeguato, in linea con le condizioni necessarie per il test sul campo.

4.2 Il procedimento di valutazione per determinare i Finalisti di Fase 1 e i Partecipanti alla Fase 2 è svolto da Valutatori nominati dall’Organizzatore in piena autonomia. Essi valutano le Application sulla base di criteri che terranno in considerazione le seguenti dimensioni: *innovatività, unicità e qualità della soluzione, prodotto o servizio; esperienza e competenze dell’azienda / team; coerenza del Progetto con le sfide proposte da Philip Morris Italia; technology e commercial readiness*. La selezione definitiva dei Finalisti di Fase 1 e di Fase 2 è a insindacabile giudizio dell’Organizzatore.

4.3 Almacube e l’Organizzatore, anche disgiuntamente tra loro, si riservano, a propria discrezione, la possibilità di riconoscere a uno o più Candidati l’opportunità di essere valutati per accedere al programma di incubazione e/o accelerazione di Almacube secondo i termini e condizioni da quest’ultima proposti.

4.4 L'Organizzatore si riserva la facoltà di variare il numero di Finalisti di Fase 1 e Partecipanti alla Fase 2 a proprio insindacabile giudizio.

5. Garanzie e manleva dei partecipanti

5.1 Ciascun Candidato dichiara e garantisce, a pena l'esclusione, che il Progetto:

- i. è un'opera originale, di cui il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico;
- ii. non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale o diritto d'autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare;
- iii. non viola altri diritti di terzi, inclusi, tra l'altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla *privacy*, i diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
- iv. non costituisce l'oggetto di contratto con terzi;
- v. non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l'onore o la reputazione di Almacube e dell'Organizzatore o di qualunque altra persona fisica o giuridica;
- vi. non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (includere specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;
- vii. non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la vita privata di una persona fisica;
- viii. non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che incoraggiano comportamenti illeciti.

5.2 I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne integralmente Almacube e l'Organizzatore da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui al precedente articolo 5.1, per il termine massimo per legge consentito.

6. Limitazione di responsabilità

6.1. Almacube e l'Organizzatore non saranno in alcun modo responsabili circa eventuali disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, per qualsiasi motivo non siano state

ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all'upload dei contenuti nell'ambito della presente iniziativa. I Candidati non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di ristoro a qualunque titolo in relazione ai suddetti eventi. Almacube e l'Organizzatore sono inoltre esonerati da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali danni a cose e/o persone che dovessero essere provocati, direttamente o indirettamente, dai partecipanti o da loro eventuali "assistenti esterni" nello svolgimento delle diverse fasi dell'Iniziativa.

7. Proprietà intellettuale

7.1. Almacube, l'Organizzatore e i Candidati sono consapevoli del fatto che le prime due fasi della Call for Innovation non hanno come obiettivo la creazione di nuovi diritti di proprietà intellettuale ("Nuovi IP"), bensì la verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnici e di interesse per una collaborazione tra Philip Morris Italia e una o più start-up, spin-off o imprese, nel pieno rispetto delle informazioni confidenziali e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti, sia di Philip Morris Italia che delle start-up, spin-off o imprese coinvolte. Pertanto, i Partecipanti alla Fase 2 dell'Iniziativa saranno tenute a sottoscrivere un apposito accordo di riservatezza, fermo restando che gli eventuali Nuovi IP che dovessero essere generati dalle start-up, spin-off o imprese partecipanti sulla base delle informazioni confidenziali fornite dall'Organizzatore nel corso dell'Iniziativa saranno oggetto di apposita disciplina tra le Parti, tenuto anche conto dell'interesse dell'Organizzatore alla collaborazione con la start-up, spin-off o impresa in questione.

7.2 La proprietà intellettuale dei Progetti oggetto della candidatura è dei partecipanti che li hanno sviluppati e presentati, con l'eccezione delle eventuali modifiche al Progetto apportate dai Partecipanti alla Fase 2, sulla base di informazioni confidenziali ricevute da Philip Morris Italia, per cui vale quanto sopra riportato. Ciascun partecipante si assume l'onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi che ritiene più idonei.

7.3. Fermo restando quanto sopra, con la presentazione dell'*application*, il Candidato conferisce a titolo gratuito e senza limiti di tempo ad Almacube e all'Organizzatore, per tutta la durata dell'Iniziativa e/o del successivo termine eventualmente concordato negli accordi conclusi tra il Candidato e Almacube e/o l'Organizzatore, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione, l'autorizzazione a:

- ix. utilizzare il suo nome, denominazione sociale, la sua immagine così come il nome, l'immagine e i segni identificativi del Progetto, per finalità promozionali e pubblicitarie;
- x. pubblicare il Progetto e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile a Almacube e l'Organizzatore, o su siti di terzi autorizzati da Almacube e l'Organizzatore;
- xi. esporre e rappresentare il Progetto e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, seminari o simili;
- xii. divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto.

7.4. Il Candidato prende atto e accetta che, la revoca anche parziale all'autorizzazione di cui all'articolo 7.3, dovrà essere inviata a Almacube srl e a Philip Morris Italia tramite raccomandata a.r. o PEC, ai recapiti delle stesse risultanti dal registro delle imprese.

8. Trattamento dei dati Personali

8.1. I dati personali forniti dal Candidato nell'ambito della partecipazione all'Iniziativa verranno trattati da Philip Morris Italia Srl in qualità di titolare autonomo del trattamento in conformità al regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e all'informativa privacy disponibile al seguente sito web <https://www.pmiprivacy.com/italy/it/general-enquirer/> , che costituisce parte integrante del presente Regolamento. In relazione, invece, al consenso facoltativo, raccolto da Almacube srl, a ricevere comunicazioni commerciali da parte di quest'ultima, il titolare autonomo del trattamento dei dati personali è Almacube srl la cui informativa privacy è disponibile al seguente sito web: <https://www.almacube.com/wp-content/uploads/2024/12/ALMACUBE-Privacy-Policy-2024.docx-1.pdf>

9. Condizioni Generali

9.1. L'Organizzatore si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, l'Iniziativa, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di selezionare un numero di Finalisti inferiore a quello inizialmente previsto, a sua esclusiva discrezione previa comunicazione delle modifiche sul sito dell'Iniziativa.

Almacube e Philip Morris Italia potranno trasferire o cedere qualsiasi diritto o obbligo derivante dall'Iniziativa e/o dal presente Regolamento a qualsiasi società facente parte del loro portfolio.

Almacube e Philip Morris Italia si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi Candidato e/o Finalista che:


- a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento dell'Iniziativa; b) agisca in violazione del presente Regolamento;
- c) si comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all'interesse di un sereno e corretto svolgimento dell'Iniziativa.

In nessuna circostanza la presentazione dell'Application e del Progetto e la selezione ed aggiudicazione dell'Iniziativa sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro con Almacube e con Philip Morris Italia. In nessun caso, l'Iniziativa e il relativo Regolamento possono essere intesi e/o interpretati come un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

10. Veridicità delle Informazioni

10.1. I Candidati e i Finalisti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale fornito ad Almacube e Philip Morris Italia nell'*application* e/o in qualsiasi altra fase dell'Iniziativa, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I Candidati e Finalisti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione della predetta dichiarazione.

11. Efficacia



11.1. Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia dal momento della presentazione dell'*application* e rimarranno in vigore fino al termine dell'Iniziativa, salvo quanto indicato nell'articolo 5.2.

12. Foro Competente

12.1. Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di esclusiva competenza del Foro di Bologna, ogni altro Foro concorrente escluso.